



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO**

**CORTE FEDERALE D'APPELLO**

**RG CFA 6/2021**

La Corte Federale d'Appello composta da:

Avv. Bernardo De Stasio	Presidente
Avv. Lorenzo Aureli	Componente
Avv. Fabio Pennisi	Componente relatore

**DECISIONE**

nel procedimento instaurato con reclamo presentato dai sigg.ri Giovanni Vito Perta, nato il 15 giugno 1967, Tessera n. 31126, in qualità di Presidente della Sezione di TSN Bari, Massimiliano Bruno, Luigi Citarella, Francesco Laterza, in qualità di componenti il Consiglio Direttivo della predetta Sezione di TSN di Bari, tutti assistiti e difesi dall'Avv. Pasquale La Pesa, in data 30 luglio 2021, avverso la decisione del Tribunale Federale del 27 luglio 2021, con la quale sono state applicate le seguenti sanzioni disciplinari ai tesserati deferiti: al sig. Giovanni Vito Perta, quale Presidente della Sezione TSN di Bari, la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale di anni 1 (uno); al sig. Marco Mongiello, quale componente del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Bari, la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale di anni 1 (uno); al sig. Massimiliano Bruno, quale componente del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Bari, la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale di anni 1 (uno); al sig. Luigi Citarella, quale componente del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Bari, la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale di anni 1 (uno); al sig. Francesco Laterza, quale componente del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Bari, la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale di anni 1 (uno).

**FATTO**

Con atto di deferimento trasmesso al Tribunale in data 25 maggio 2021, la Procura Federale deferiva i tesserati sig. Giovanni Vito Perta, Presidente della Sezione TSN di Bari; sig. Marco Mongiello, sig. Massimiliano Bruno, sig. Luigi Citarella, sig. Francesco Laterza, quali componenti del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Bari, per la violazione degli artt. 55, comma 3, lett. a), 67, comma 1, lett. a) Statuto UITTS, nonché dell'art. 3, commi 1 e 2 Reg. Giust. UITTS, per aver omesso di



*“provvedere all’originaria iscrizione alla Sezione dei Signori Perrone, Sangineto, Colella e De Cesare e, sulla scorta di tale illegittima condotta, perduravano nella violazione disciplinare, reiterando il diniego con comportamenti che senz’altro trasgrediscono, e nella forma e nella sostanza, sia lo Statuto della UITTS che il Regolamento di Giustizia vigente”, “sussistente anche la recidiva ex art. 6 Reg. Giust. UITTS”, per aver gli incolpati “continuato a commettere altre infrazioni della stessa indole e tutte nei cinque anni dalla condotta precedente”. Con contestazione del concorso di circostanze aggravanti, ex art. 10, comma 1, lett. a) “per abuso di potere e violando i doveri derivanti dall’esercizio delle funzioni che sono loro proprie, attese le cariche ricoperte”, e lett. h) “poiché la reiterazione della condotta illegittima ha aggravato le conseguenze delle singole infrazioni commesse, attesi anche i riflessi di dette condotte sui richiedenti l’iscrizione ai quali è stato di fatto impedito di frequentare la Sezione di originaria appartenenza per il lungo periodo di 6 anni”. I deferiti si costituivano in giudizio eccependo l’insussistenza degli addebiti loro contestati.*

All’udienza di discussione, la Procura Federale richiedeva infliggersi ai deferiti «la sanzione della sospensione dall’attività sportiva per cinque anni, nel rispetto del principio di proporzionalità», mentre i deferiti hanno richiesto il rigetto di dette richieste.

All’esito del deposito di note conclusionali e repliche, il Tribunale così decideva:

*il Tribunale Federale, come sopra composto, in parziale accoglimento del deferimento, visti gli artt. 55, comma 3, lett. a), 67, comma 1, lett. a), 68, comma 2, lett. c) dello Statuto federale, l’art. 3, commi 1 e 2 e l’art. 7, comma 2, lett. c) del Regolamento di Giustizia, nonché l’art. 10, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia UITTS, ritenuta provata la responsabilità per le condotte disciplinari contestate ai deferiti*

## **APPLICA**

*al sig. Giovanni Vito Perta, quale Presidente della Sezione TSN di Bari, la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale di anni 1 (uno);*

*al sig. Marco Mongiello, quale componente del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Bari, la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale di anni 1 (uno);*

*al sig. Massimiliano Bruno, quale componente del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Bari, la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale di anni 1 (uno);*

*al sig. Luigi Citarella, quale componente del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Bari, la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale di anni 1 (uno);*

*al sig. Francesco Laterza, quale componente del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Bari, la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale di anni 1 (uno).*



Con reclamo depositato in data 30 luglio 2021, i reclamanti richiedevano di essere prosciolti dagli addebiti loro mossi previa concessione della sospensione della provvisoria esecuzione della decisione impugnata.

Con provvedimento *inaudita altera parte* di pari data, questa Corte sospendeva l'efficacia della sentenza del Tribunale Federale *ai soli fini di consentire agli appellanti l'esercizio dell'attività ordinaria e comunque delle funzioni di natura meramente pubblicistica connesse alla carica rivestita con espressa esclusione di ogni attività sportiva*.

Con lo stesso provvedimento, veniva fissata udienza di discussione al 16 settembre 2021.

In data 15 settembre 2021, la Procura Federale depositava memoria difensiva e reclamo incidentale avverso la decisione del Tribunale ai soli fini dell'applicazione della sanzione richiesta in primo grado o comunque *della diversa maggiore pena ritenuta di giustizia*.

Tenuta udienza di discussione con trattazione scritta, venivano assegnati i termini alle parti per il deposito di note conclusionali e repliche, riservandosi questa Corte ogni decisione.

\* \* \*

Anzitutto, i reclamanti hanno eccepito *preliminarmente in rito* la nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo all'esito dell'udienza "da remoto" del 13 luglio 2021, nonché per violazione dell'art. 34, lett. G, n. 4 del Regolamento di Giustizia, non avendo il Tribunale concesso agli incolpati di svolgere le proprie difese per ultimi prima dell'assunzione della riserva da parte del Collegio.

Poi, i reclamanti hanno spiegato tre motivi di impugnazione della decisione nel merito.

La Procura federale ha invece richiesto un inasprimento delle sanzioni irrogate, non ritenendole congrue rispetto alle condotte contestate.

\* \* \*

**1.** Per ragioni sistematiche, appare opportuno valutare preliminarmente la tempestività delle due azioni contrapposte.

Il reclamo proposto dai tesserati sanzionati dal Tribunale è tempestivo giacché proposto il 30 luglio 2021 avverso la decisione del 27 luglio 2021, quindi entro il termine di 15 giorni dalla decisione prescritto dall'art. 35.1 del Regolamento di Giustizia (d'ora in avanti "RG").

Viceversa, lo stesso non può dirsi per il reclamo incidentale della Procura Federale.

Al riguardo, l'art. 35.5 RG prescrive che *la parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta*.

Il reclamo incidentale è stato proposto dalla Procura Federale il 15 settembre 2021.



Anche considerando il periodo di sospensione feriale dei termini, il termine ultimo per il reclamo incidentale deve ritenersi quello del 13 settembre 2021, a prescindere dalla data di svolgimento dell'udienza (il 16 settembre 2021).

È infatti chiaro dalla lettura della norma che, in ogni caso, il reclamo incidentale debba essere presentato entro il termine di decadenza.

Ne consegue che il reclamo incidentale della Procura Federale è tardivo per decorso del termine previsto dall'art. 35.5 RG e quindi inammissibile.

2. Sempre in via preliminare, vanno esaminati i motivi di richiesta articolati dai reclamanti principali di *nullità della sentenza* per omessa lettura del dispositivo all'esito dell'udienza "da remoto" del 13 luglio 2021, nonché per violazione dell'art. 34, lett. G, n. 4 del Regolamento di Giustizia.

Dal primo punto di vista, considerata l'emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19, in data 12 maggio 2020, il Presidente del Tribunale ha assunto un provvedimento per lo svolgimento delle udienze con il meccanismo di cui all'art. 83, comma 7, lett. f) e h) L. 27/2020.

Tale norma risulta applicabile al procedimento in questione anche in virtù dell'art. 2.6 del Codice di Giustizia Sportiva CONI secondo cui gli organi di giustizia sportiva conformano la propria attività ai principi e alle norme del processo civile.

La normativa statale richiamata dal Tribunale Federale stabilisce che *per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: (...)

*f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto e' considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;(...)*



h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Ebbene, dopo l'udienza di discussione, il Tribunale Federale ha assegnato alle parti i termini per il deposito di note conclusive e repliche, provvedendo ad assumere il provvedimento fuori udienza.

Ciò in piena conformità con le normative sopra richiamate, contemperando il diritto di difesa delle parti con l'emergenza sanitaria, senza che vi sia stata alcuna richiesta di trattazione orale da parte della difesa dei reclamanti.

Né i reclamanti chiariscono il *vulnus* che la mancata lettura della sentenza in udienza avrebbe provocato nel diritto di difesa.

Quanto alla giurisprudenza della Suprema Corte richiamata dai reclamanti principali a sostegno della propria tesi, si rileva che la stessa si riferisce al rito speciale del lavoro, inapplicabile al processo sportivo.

D'altra parte, i reclamanti principali eccepiscono la violazione del diritto di difesa per la mancata assegnazione di termini sfalsati alle parti in merito al deposito delle note conclusive e repliche, deducendo la violazione dell'art. 34, lett. G, n. 4 del Regolamento di Giustizia.

Anche in tal caso, appare decisiva la mancata deduzione di alcuna specifica conseguenza dannosa all'esercizio del diritto di difesa che sarebbe derivata ai reclamanti dalla mancata replica successiva rispetto alla procura.

Ne consegue che le eccezioni pregiudiziali spiegate dai reclamanti principali appaiono infondate e non debbano essere accolte.

\* \* \*

**3.** Nel merito, parti reclamanti hanno eccepito l'erroneità e contraddittorietà della decisione impugnata sotto tre diversi aspetti che questo collegio esamina separatamente.

**3.1** Primo motivo di reclamo nel merito è che, secondo la difesa dei reclamanti che *il Tribunale Federale ... abbia affermato la responsabilità dei deferiti in virtù di una circostanza in fatto di cui non si fa neppure menzione nella richiesta di deferimento. Invero, ai deferiti viene sostanzialmente contestato che "il Presidente ed il Consiglio Direttivo tutto della Sezione stessa non solo non avevano inteso conformarsi alle decisioni degli Organi di Giustizia UITTS, ma avevano continuato a non iscrivere gli stessi richiedenti negli anni successivi 2017, 2018, 2019 e 2020, con le identiche argomentazioni già ritenute errate dalla Commissione Disciplina".*



*Successivamente, invece, il Tribunale Federale, ritiene inammissibilmente di dover scindere l'inottemperanza alle decisioni del 17 gennaio 2017 (per quel che concerneva l'anno di iscrizione 2016) – coperta dal ne bis in idem – dalle successive annualità 2017-2020.*

*Per dette annualità, infatti, afferma il Tribunale a pag. 11, “Come per l'anno 2017, anche per il successivo triennio 2018-2020 i provvedimenti di diniego sono stati consapevolmente trasmessi «per mera conoscenza al Collegio dei Probiviri», impedendo conseguentemente ai destinatari dei provvedimenti stessi (in ragione di quanto era stato accertato formalmente in punto di procedura dalla Commissione di Disciplina) di poter impugnare la decisione della Sezione TSN di Bari innanzi agli Organi di Giustizia della UITTS”.*

*Orbene, di detta contestazione non vi è traccia nella richiesta di deferimento (né nel corso dell'intero dibattimento).*

*All'esito di tali deduzioni, i reclamanti lamentano che non vi è affatto identità tra quanto contestato dalla Procura Federale e la decisione assunta dal Tribunale Federale che, sostanzialmente ex officio e sostituendosi alla Procura medesima, è andato a ricercare nella “copiosa documentazione offerta in giudizio” i singoli atti di diniego per poi ricavarne la circostanza che gli stessi non sarebbero stati “consapevolmente” trasmessi dai deferiti al Collegio dei Probiviri, richiamando la violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo ex art. 111 Cost. e 6 Convenzione Europea Diritti dell'Uomo.*

*Contrariamente a quanto eccepito dai reclamanti, nell'atto di deferimento si legge che, con esposto avverso il diniego di iscrizione per l'anno 2017, la Commissione Disciplina dichiarava la propria incompetenza dovuta a vizio del dell'iter procedurale da parte della Sezione di TSN di Bari che aveva ommesso di richiedere la ratifica del diniego al Collegio dei Probiviri Sezionali (vd. Doc. 7); iii) che il Presidente ed il Consiglio Direttivo tutto della Sezione stessa non solo non avevano inteso conformarsi alle decisioni degli Organi di Giustizia UITTS (nonostante gli inviti in tal senso anche dalla Procura Federale, doc. 8), ma avevano continuato a non iscrivere gli stessi richiedenti negli anni successivi 2017, 2018, 2019 e 2020, con le identiche motivazioni già ritenute errate dalla Commissione Disciplina. (...) i citati incolpati omettevano di provvedere all'originaria iscrizione alla Sezione dei Signori Perrone, Sanginetto, Colella e De Cesare e, sulla scorta di tale illegittima condotta, perduravano nella violazione disciplinare, reiterando il diniego con comportamenti che senz'altro trasgrediscono, e nella forma e nella sostanza, sia lo Statuto della UITTS che il Regolamento di Giustizia vigente (...)*



*gli incolpati, dopo essere stati condannati per l'originaria infrazione commessa (omessa iscrizione dei richiedenti alla Sezione nonostante le pronunce degli Organi di Giustizia) hanno continuato a commettere altre infrazioni della stessa indole tutte nei cinque anni dalla condanna precedente»*

Di conseguenza, il Tribunale non si è affatto pronunciato *extra petitum*.

Infatti, da un lato, non è *inammissibile* – come eccepito dai reclamanti principali - la decisione del Tribunale di separare le condotte relative all'annualità 2016 (appunto coperta da precedente decisione passata in giudicato) da quelle per gli anni 2017-2020.

In verità, dalla scissione delle condotte rispetto alle varie annualità, i reclamanti si sono avvantaggiati, essendo stata limitata la durata dell'infrazione e quindi l'entità della sanzione loro applicata.

D'altro lato, non corrisponde al vero che non vi sia *affatto identità tra quanto contestato dalla Procura Federale e la decisione assunta dal Tribunale Federale*.

L'atto di deferimento contiene le specifiche contestazioni agli incolpati:

- di non aver proceduto all'iscrizione dei tesserati Antonio Perrone, Giuseppe Sangineto, Agostino De Cesare e Francesco Colella Sezione TSN di Bari, nonostante il loro diritto accertato dalla Commissione di Disciplina con le decisioni del 17 gennaio 2017;
- di aver perpetrato tale illecito *reiterando il diniego con comportamenti che senz'altro trasgrediscono, e nella forma e nella sostanza, sia lo Statuto della UITTS che il Regolamento di Giustizia vigente*.
- che tali comportamenti erano esplicitamente richiamati nel deferimento come *vizio dell'iter procedurale da parte della Sezione di TSN di Bari che aveva omesso di richiedere la ratifica del diniego al Collegio dei Probiviri Sezionali ... e che il Presidente e il Consiglio Direttivo tutto della sezione stessa ... avevano continuato a non iscrivere gli stessi richiedenti negli anni successivi 2017, 2018, 2019 e 2020 con le identiche argomentazioni già ritenute errate dalla Commissione di Disciplina*.

È dunque evidente che non solo il *fatto storico* (vale a dire, la mancata iscrizione alla Sezione nonostante il diritto accertato) è stato contestato espressamente nell'atto di deferimento, ma anche la specifica condotta rilevante disciplinarmente è stata richiamata dallo stesso (vale a dire, la mancata richiesta al Collegio dei Probiviri di ratifica del diniego).

Anche in tal caso non vi sono quindi violazioni del diritto di difesa dei reclamanti e il motivo deve ritenersi infondato.

**3.2** Con secondo motivo di merito, i reclamanti lamentano in sintesi un'omessa pronuncia del



Tribunale rispetto a quanto dedotto dai deferiti in una memoria inviata alla Procura Federale in data 24 aprile 2021.

Deducono al riguardo che, con la decisione del 10-12 gennaio 2018 la Commissione di Disciplina riconosceva effettivamente l'inadempimento della Sezione TSN di Bari alle decisioni del 17 gennaio 2017, affermando che *non sussistono però nel caso di specie i presupposti previsti dalle norme regolamentari per chiedere a questa Commissione di ordinare alla Sezione TSN di Bari di ottemperare a quanto dalla medesima Commissione statuito con le predette decisioni. A mente dell'art. 21, lett. A), comma 13 del vigente Regolamento di Giustizia UITTS, "la decisione della Commissione è esecutiva ed alla stessa viene data esecuzione dal Presidente dell'UITTS". Ration per cui il ricorso oggetto del presente procedimento è inammissibile"*

A conclusione di tale argomentazione, i reclamanti eccepiscono *la malafede e la temerarietà con cui, perlomeno a partire da tale data (gennaio 2018), gli esponenti-denunciati hanno continuato a presentare esposti nei confronti del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo della Sezione di TSN Bari pur essendo pacificamente consapevoli che erano altri i soggetti che avrebbero dovuto dare esecuzione alla decisione"*.

Anche tale motivo è infondato.

Contrariamente alla contestazione dei reclamanti, il Tribunale si è pronunciato sul punto affermando che *la Commissione di Disciplina non poté altro che accertare e dichiarare la propria incompetenza rispetto al ricorso proposto dagli esponenti* (pagina 10 della decisione impugnata).

E d'altra parte, non può certo ribaltarsi la responsabilità degli incolpati sui denunciati per avere questi *continuato a presentare esposti contro gli incolpati pur sapendo che erano altri i soggetti che avrebbero dovuto dare esecuzione alla decisione.*

Tale affermazione è addirittura paradossale, se non ai limiti della temerarietà.

Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 6 e dell'art. 30, comma 7 dello Statuto delle Sezioni, da un lato, era specifico compito del Consiglio Direttivo del TSN di Bari (non certo dei denunciati) trasmettere formalmente la decisione di diniego di iscrizione al Collegio dei Probiviri per la convalida o il rigetto, e, dall'altro, la possibilità per gli interessati di proporre ricorso avverso la decisione di quest'ultimo entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento.

Viceversa, con condotta gravemente omissiva, l'intero Consiglio Direttivo del TSN di Bari impediva ai denunciati di essere iscritti alla Sezione secondo il loro buon diritto e, dall'altro, di impugnare la eventuale decisione del Collegio dei Probiviri di conferma del provvedimento di diniego.



In tal modo, gli incolpati escludevano scientemente i denunciati dalla Sezione e, di fatto, gli impedivano di adire gli organi competenti a valutare la legittimità o meno della loro esclusione.

Non era certamente onere dei denunciati provvedere alla comunicazione di detto provvedimento al Collegio dei Probiviri affinché si pronunciasse, o di denunciare la condotta del Consiglio Direttivo ad altri soggetti se non alla Procura Federale quale soggetto istituzionalmente a ciò preposto.

Anche il secondo motivo di reclamo è dunque privo di pregio.

**3.3** Con il terzo motivo di impugnazione nel merito, sulla scorta di contegno analogo a quello relativo a quello appena esaminato, i reclamanti eccepiscono la mancata pronuncia del Tribunale su altro aspetto dedotto nella stessa memoria alla Procura Federale del 24 aprile 2021.

I reclamanti riferiscono al riguardo di aver *ripetutamente chiesto lumi agli Organi gerarchicamente sovraordinati in ordine alle procedure da seguire per ottemperare a dette decisioni (della Commissione di Disciplina), senza ricevere risposta alcuna.*

*Dette condotte concludenti sono pacificamente incompatibili con la volontà di non ottemperare al disposto di dette decisioni, che, si ribadisce, si limitavano a dichiarare l'illegittimità del diniego di iscrizione. (...) Infine, come è certamente a conoscenza di Codesto On.le Tribunale Federale, non può essere sottaciuto che ai sensi dell'art. 4, comma 2. del Regolamento di Giustizia, gli associati "rispondono a titolo di dolo e di colpa e non possono invocare l'ignoranza dello Statuto, dei Regolamenti e delle norme emanate dagli Organi Federali e dal CONI, salvo che essi siano oggetto di continui cambiamenti contraddittori tra loro".*

Va anzitutto chiarito che il Tribunale non è tenuto a pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate dalle parti, ben potendo fondare la decisione sulla ragione più liquida (principio pacifico in giurisprudenza, su tutte Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014), ciò in ossequio del principio nel principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost., ribadito dall'art. 2.2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.

D'altra parte, il motivo in questione appare del tutto infondato anche nel merito.

Anzitutto, le richieste di chiarimento circa l'esecuzione del provvedimento citate dai reclamanti si riferiscono all'annullamento del diniego di iscrizione per l'anno 2016 (per cui gli stessi non sono stati sanzionati).

Poi, non è in ogni caso ammissibile, né può costituire valida giustificazione di condotte rilevanti disciplinarmente, che dirigenti con funzioni apicali nella Sezione non conoscano le procedure di iscrizione degli aventi diritto (*"dette decisioni, che, si ribadisce, si limitavano a dichiarare*



*l'illegittimità del diniego di iscrizione, ma nulla disponevano in ordine a cosa in concreto sarebbe stato necessario effettuare", pagina 6 del reclamo)*

Né, d'altra parte ancora, è in alcun modo fondata l'eccezione secondo cui *le (numerose) decisioni che si sono succedute in questa vicenda – alcune certamente contraddittorie tra loro - ed i mancati chiarimenti da parte degli Organi deputati a fornirli abbiano certamente ingenerato quantomeno uno stato di confusione tra i destinatari dei vari provvedimenti, ciò al fine di vedere applicato l'art. 4, comma 2 del Regolamento di Giustizia, laddove esclude la responsabilità degli associati per la violazione di norme che "siano oggetto di continui cambiamenti contraddittori tra loro"*.

Nel caso in esame, non v'è stato alcun cambiamento di norme, né decisioni contraddittorie che possano giustificare la condotta addebitata agli incolpati.

Le ragioni qui esposte giustificano la revoca del provvedimento di sospensione degli effetti della decisione di primo grado, peraltro finalizzato al solo funzionamento della Sezione dal punto di vista amministrativo nelle more del giudizio di appello.

**P.Q.M.**

la Corte d'Appello Federale rigetta l'impugnazione. Incarica la Segreteria di comunicare la presente decisione al reclamante ed al Tribunale Federale Nazionale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITTS e l'immediata esecuzione.

Roma, 25 ottobre 2021

F.to Il Presidente  
Avv. Bernardo De Stasio

F.to Il componente  
Avv. Lorenzo Aureli

F.to Il componente Relatore  
Avv. Fabio Pennisi